

Quesito: “l’Amministrazione ritiene o meno ammissibile che un concorrente presenti offerta quale capogruppo-mandataria di una costituenda ATI con imprese non già prequalificate?”

Risposta: Come già pubblicato su questo sito internet si conferma una risposta negativa.

Infatti la Stazione Appaltante non ritiene ammissibile che una impresa prequalificata singolarmente presenti offerta quale capogruppo-mandataria di una costituenda ATI con imprese non già prequalificate.

Tale affermazione discende dalla interpretazione resa dalla giurisprudenza sulla portata dell’art. 37, comma 12 del d.l.gs. 163/06, e che replica integralmente l’art. 93 comma 2 del DPR 554/99.

La giurisprudenza prevalente e consolidata ha infatti affermato che la fase di prequalificazione assolve alla funzione di distinguere in due distinti momenti “... *segmenti procedurali, l’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione (con la conseguente selezione delle imprese da invitare) dalla gara vera e propria (con le conseguenti valutazioni delle offerte presentate e scelta della migliore), al fine di circoscrivere il numero dei concorrenti alle sole imprese idonee, sicché la segnalata diversità delle finalità perseguite dalle due fasi impone di escludere la necessità che i soggetti che hanno partecipato alla prima concorrano alla seconda nella medesima veste soggettiva e, tuttavia, la necessaria coerenza tra i due momenti dell’unica procedura selettiva impedisce la partecipazione alla gara di un soggetto che non ha superato la fase di prequalificazione*”.

“Tale ricostruzione dell’articolazione e della funzione della licitazione privata conferma, in definitiva, la necessità che alla presentazione dell’offerta siano ammesse imprese già selezionate nella fase di prequalificazione ma non impedisce a queste ultime di associarsi temporaneamente in vista della gara, posto che l’ATI, non estingue la soggettività dell’imprese già qualificate, che, quindi, il raggruppamento non può definirsi quale soggetto ontologicamente nuovo e diverso da quelli invitati, che, di conseguenza, non pare configurabile la denunciata violazione del principio di immodificabilità soggettiva delle imprese concorrenti e che, nel caso di specie, non risulta dubbio il possesso in capo a ciascuna Società dei requisiti di partecipazione in relazione ai lotti alle stesse aggiudicate”.

“Tale conclusione, risulta, peraltro, avvalorata e corroborata dal disposto di cui all’art.- 93 comma 2 DPR 21.12.1999 n. 554 (prima art. 22, comma 2, del D.lgs 19.12.1991, n. 406) che, laddove ammette espressamente l’impresa invitata individualmente a presentare l’offerta quale capogruppo di imprese riunite (peraltro non chiarendo se queste ultime debbano o meno essere state, a loro volta, invitate), sancisce positivamente il principio dell’ammissibilità che alla gara vera e propria partecipi un ATI, costituita dopo la fase di prequalificazione”.

In tali sensi Consiglio di Stato V° 18.09.2003 n. 5309, in termini Consiglio di Stato V° n. 6619/02; Consiglio di Stato V° 14.05.2004 n. 3134: Tar Lazio – Roma III[^] ter 27.12.2007 n. 14081; Consiglio di Stato VI° 20.02.2008 n. 588.

La Stazione appaltante ritiene di condividere il predetto orientamento sia perché avverso lo stesso non si rivengono opposte decisioni, sia perché lo stesso è conforme ai principi generali che presidiano l’affidamento dei contratti pubblici, con particolare riferimento al principio della pari concorrenzialità, della immodificabilità dell’ATI, e dell’economia del procedimento.

Infatti, la Commissione deputata e costituita per la valutazione delle offerte sarebbe chiamata a valutare requisiti di partecipazione che hanno costituito oggetto di esame in una fase precedente ed in capo ad una diversa Commissione.